



**COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 21**

Del 05-05-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022 E DELLE TARIFFE 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di maggio alle ore 13:30, presso la Sede municipale del Comune di Castelnuovo di Porto sita in Piazza Vittorio Veneto n. 16, – C.A.P. 00060, Castelnuovo di Porto (Città Metropolitana di Roma Capitale) - si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri comunali assegnati a questo Comune e in carica:

<b>RICCARDO TRAVAGLINI</b>	<b>A</b>	<b>POLINARI FULVIA</b>	<b>P</b>
<b>VALENTINA PIREDDA</b>	<b>P</b>	<b>SQUILLACE DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>GINO GUADAGNOLI</b>	<b>P</b>	<b>GLORIA CARLA</b>	<b>A</b>
<b>NOEMI SABBATINI</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI EMILIANO</b>	<b>A</b>
<b>MICHELE INCECCHI</b>	<b>P</b>	<b>SIROTTI FRANCESCA</b>	<b>A</b>
<b>ILARIA PROIETTI</b>	<b>P</b>	<b>GALDIERO LUIGI</b>	<b>A</b>
<b>EMANUELE BALDELLI</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Sig. FULVIA POLINARI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Piedimonte che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento indicato in oggetto.

## Verbale n.21

**POLINARI – Presidente del Consiglio** Passiamo quindi al punto n. 6 all'ordine del giorno. la proposta di delibera di Consiglio comunale n. 19 del 21 aprile 2022: **“Approvazione Piano economico finanziario TARI 2022 e delle tariffe 2022”**. Consigliere Piredda, prego.

**PIREDDA – Assessore** Quest'anno il Piano TARI ha subito importanti modifiche, dovute ad un aumento dei costi di gestione del servizio, quindi anche ad un naturale aumento dei costi sia di svolgimento del servizio che di conferimento dei rifiuti in discarica. Sul Piano TARI c'è stato un lungo lavoro quest'anno, dopo lo scorso anno nel quale abbiamo inciso positivamente rispetto alla TARI portando avanti azioni positive e propositive per migliorare sia il costo *pro capite* a carico dei cittadini, sia la qualità del servizio, avendo affidato un nuovo servizio e quindi aumentato la qualità dei servizi richiesti alla ditta, mantenendo però un costo per il cittadino più basso. Ci sono state infatti le attività che hanno beneficiato dello sgravio totale, ci sono state le famiglie che hanno avuto uno sgravio di circa il 22 per cento per ogni nucleo. Abbiamo quindi inciso positivamente lo scorso anno e quest'anno non volevamo assolutamente fare marcia indietro, per cui abbiamo necessariamente dovuto adottare dei correttivi al Piano per poter garantire che tutto il lavoro svolto lo scorso anno non venisse meno. Quest'anno, quindi, ringrazio l'Ufficio di Ragioneria, che ha compreso le esigenze della politica, che vuole mantenere uno standard qualitativo alto, ma vuole anche venire incontro alle esigenze dei cittadini, che inevitabilmente devono usufruire di questo servizio e cercare di pagarlo il giusto. Pertanto quest'anno abbiamo deciso di incidere maggiormente su coloro che lo scorso anno avevano beneficiato di più di questi sconti, e, per mantenere le tariffe dello scorso anno per i nuclei, che potevano essere di due, tre o quattro componenti, che lo scorso anno hanno avuto un importante ribasso, abbiamo deciso di incidere sulla fascia di utenza quantitativamente minore. Questa è una scelta importante, e ringrazio anche l'assessore Baldelli, che giustamente ha detto che dobbiamo lavorarci, perché lavorare su più assessorati significa anche avere un confronto che possa portare sia a rispettare gli impegni contrattuali rispetto alla ditta, quindi gli impegni dell'Ente, sia ad incidere sulla qualità di vita dei cittadini. Pertanto, chiedo di votare favorevolmente la proposta.

**POLINARI – Presidente del Consiglio** Grazie, consigliere Piredda. Ci sono interventi? Consigliere Baldelli, prego.

**BALDELLI – Assessore** Ringrazio per le parole la consigliera Piredda, in realtà il vero capolavoro è stato fatto sicuramente dagli uffici comunali e dalla visione politica del nostro Vicesindaco. Ringrazio le figure apicali, tutti i dipendenti che ci hanno lavorato e anche il Segretario comunale, perché ci siamo trovati di fronte a problematiche anche di natura regolamentare e normativa, che sono state secondo me approcciate nel modo migliore possibile. C'è un dato di fatto, che rimane, che è importante e che sicuramente non va nascosto anche nelle difficoltà di pagamento delle utenze cittadine nel periodo post-Covid, perché bisogna condividere tutte le difficoltà: una ferma volontà di non modificare il Piano, che tanto difficilmente era stato raggiunto l'anno scorso. La conferma delle quote delle tasse che sono state identificate per i nuclei abitativi, per i nuclei familiari è un elemento di forza, perché in questa operazione di squadra, che prevede inevitabilmente il coinvolgimento *in primis* degli utenti sulla qualità della qualità dei rifiuti, da parte della ditta e degli operatori per la qualità invece del servizio che viene erogato, e, per far tornare i conti dal punto di vista delle tasse, da parte dell'Ufficio di Ragioneria. La capacità di sinergia con l'Ufficio Ambiente e con l'Ufficio Tributi spero, anzi sono convinto possa garantire la qualità e il miglioramento della qualità del servizio, a fronte di una stessa spesa. Non dimentichiamo che Castelnuovo in

questo momento ha un percorso, che è stato approvato anche tramite FIGC, di espansione, che vede indirizzati alla zona logistica alcuni riferimenti che saranno necessari nell'individuare e regolamentare le tasse che vanno versate e dei servizi che sono stati accolti. Mi auguro che questo percorso di equilibrio possa rimanere, sono soddisfatto, come immagino anche i cittadini, di quanto si sta facendo in merito alla TARI, ma a tutto il percorso relativo ai costi per gli utenti. Rimane un margine, su cui sicuramente mi auguro possa poter continuare a lavorare nei prossimi cinque anni questa maggioranza o chiunque verrà, che è quello degli smaltimenti. Non dimentichiamo che i costi della TARI sono dei costi puntuali, calcolati sulla base dei costi del servizio più i costi di smaltimento. Per poter migliorare questi risultati, dobbiamo abbassare i costi degli smaltimenti, è l'unico modo; quindi, bisogna imparare a capire che il ciclo dei rifiuti va chiuso sul proprio territorio, perché i benefici saranno per tutte le utenze e soprattutto è una visione ambientalistica che mi appartiene. Grazie ancora alla Piredda e grazie a tutti.

**Si dà atto che alle ore 14:05 esce il consigliere Guadagnoli che rientra alle 14:06**

**POLINARI – Presidente del Consiglio** Grazie, consigliere Baldelli. Dichiarazioni di voto o altri interventi? Non ci sono.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Visti**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

#### **Visti inoltre,**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

○ *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

○ *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”* (lett. i);

**Richiamate,**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

**Viste, allora,**

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

**Considerato** che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”*;
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

**Preso atto** che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all’art. 27 MTR – 2 ammonta ad € 1.603.460,00;

Evidenziato, quindi, che;

- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R<sup>1</sup> lo stesso ammonta complessivamente ad € 1.671.542,00;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

**Richiamate** le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*;

**Rilevato** altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti*

---

<sup>1</sup> ART. 1.4 – Determinazione n. 2/DRIF/2021

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

**Visto l'Allegato** – Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento sub 3);

**Visto** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>2</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50

---

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

<sup>2</sup> **Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147**

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#)

*per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

**Ricordato** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

- esternalizzato.

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

**Visto** il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente (**Allegato**), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022 di € 1.603.459,29, così ripartiti:

*COSTI FISSI*                    € 619.202,83

*COSTI VARIABILI*        € 984.256,46

**Rilevato** che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

**Tutto ciò premesso**, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno **2022**,

di cui all'**Allegato** relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato** relativa alle utenze non domestiche.

**Dato atto** del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2<sup>3</sup>;

---

<sup>3</sup> L'art. **4.1 MTR - 2** prevede che le entrate tariffarie (vedi art. 2.1 MTR-2) per ciascuna annualità può superare quelle dell'annualità precedente nei limiti della variazione annuale, calcolata sulla base della formula prevista dall'art. **4.2 MTR-2**, ovvero  $\rho a = \text{Tasso di inflazione programmata (pari a 1,7\%)} - \text{coefficiente } X_a$  (coefficiente di recupero di produttività - valore compreso fra 0,1% e 0,5% secondo quanto previsto all'art. 5 MTR - 2) **+ coefficiente QL<sub>a</sub>** (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere previsto entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3) **+ coefficiente PG<sub>a</sub>** (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere previsto entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3).

#### **Art. 4.4 MTR - 2**

Ai fini della determinazione del parametro  $\rho a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $C_{116a}$ , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti  $CO_{116,TV,a}^{exp}$  e  $CO_{116,TF,a}^{exp}$  di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro  $\rho a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4.6.

#### **Art. 4.5 MTR - 2**

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

#### **Art. 4.6 MTR - 2**

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti  $CTSa$  e  $CTRa$ ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing ba* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale

#### **Art. 4.7 MTR - 2**

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone

**Dato altresì atto** che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

**Visti inoltre:**

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*”

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai

---

gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

**Preso atto** dell'esposizione fatta dal consigliere Piredda,

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, D.lgs. 267/2000

---

Non essendovi dichiarazioni di voto,

**Presenti 8 Assenti 5 (Travaglini, Gloria, Rossi, Sirotti e Galdiero)**

**Con votazione che dà il seguente risultato:**

**Favorevoli all'unanimità,**

### **DELIBERA**

**1)** per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 -2025, riportato **nell'Allegato**, quale parte integrante e sostanziale della presente;

**2)** di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2022 a 2025, di cui all'**Allegato** relativa alle **utenze domestiche** e all'**Allegato** relativa alle **utenze non domestiche**;

**3)** di quantificare in € 1.603.459,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
- 6) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili;

**Con separata votazione che dà il seguente risultato:**

**Presenti 8 Assenti 5 (Travaglini, Gloria, Rossi, Sirotti e Galdiero)**

**Favorevoli all'unanimità,**

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 05.05.2022**

**1) Piano Economico Finanziario 2022 - 2025;**

- 2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 3) Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 4) eventuali ulteriori elementi richiesti.

**Il Responsabile dell'Area**

Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la **Regolarità Tecnica del presente atto,**

Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 26-04-22

Il Responsabile dell'Area  
**Giuseppe Gismondi**

**Il Responsabile dell'Area**

Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la **Regolarità contabile**

Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 26-04-22

Il Responsabile dell'Area  
**Giuseppe Gismondi**

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
FULVIA POLINARI

IL Segretario Comunale  
Dott. Maddalena Piedimonte

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.castelnuovodiporto.rm.it](http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.  
Lì 10-06-2022

IL MESSO COMUNALE

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-05-2022

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Lì,

IL Segretario Comunale  
Dott. Maddalena Piedimonte

**COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO**  
Città Metropolitana Roma Capitale

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

**PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2022**

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

<b>Determinazione costi sostenuti</b>			
<b>CG</b> Costi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	<b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade	332.295,56 €
		<b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu	702.217,74 €
		<b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento rsu	284.778,57 €
	<b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	<b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	0,00 €
		<b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	0,00 €
<b>CC</b> Costi comuni	<b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		25.896,50 €
	<b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		70.403,71 €
	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	<b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €
<b>CK</b> Costi d'uso del capitale	<b>Amm</b> Ammortamenti		35.441,82 €
	<b>Acc</b> Accantonamento		20.060,04 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		20.060,04 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	<b>R</b> Remunerazione del capitale		42.599,00 €
<b>Riic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
<b>CK</b> proprietari		0,00 €	
<b>COI</b> Costi di natura	<b>COexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €

previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>CQexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	<b>COI tv</b> Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	<b>COexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	<b>CQexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	<b>COI tf</b> Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		58.766,33 €	
	<b>ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,60 €	
	fattore sharing <b>b</b>	0,60	coefficiente gradualità <b>γ</b>	0,80
			fattore sharing <b>ω</b>	0,10
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>		35.259,80 €	
	<b>b(1+ω)ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>		0,40 €	
RC Conguagli variabili	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		-30.705,47 €	
	di cui: Residuo <b>RCND</b>	0,00 €		
	Residuo <b>RCU</b>	-56.486,77 €		
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)	0,00 €		
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)	25.781,30 €		
	recupero scostamento <b>COSexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COVexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COQexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €		
RC Conguagli fissi	<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		58.851,64 €	
	di cui: Residuo <b>RCU</b>	50.513,98 €		
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)	0,00 €		
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)	8.337,66 €		
	recupero scostamento <b>COVexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COQexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COexp</b>	0,00 €		

	recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €	
<b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>	Oneri variabili		127.285,82 €
	Oneri fissi		37.676,56 €
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
<b>Voci libere per costi fisse:</b>	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
<b>Limiti di crescita</b>	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		4,50%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		1.599.562,16 €
<b>Costi variabili effettivi</b>			1.048.316,46 €
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>			0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			64.060,00 €
<b>ΣTV - Totale costi variabili</b>			984.256,46 €
<b>Costi fissi effettivi</b>			623.224,83 €
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>			0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			4.022,00 €
<b>ΣTF - Totale costi fissi</b>			619.202,83 €
<b>Costi totali</b>	ΣT = ΣTF + ΣTV		1.603.459,29 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	ΣTd = Ctuf + Ctuv € 459.230,74	% costi fissi utenze domestiche	28,64%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	Ctuf = ΣTF x 28,64%	€ 177.339,69
		% costi variabili utenze domestiche	28,64%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	Ctuv = ΣTV x 28,64%	€ 281.891,05
Costi totali per utenze NON domestiche	ΣTn = Ctnf + Ctnv € 1.144.228,55	% costi fissi utenze non domestiche	71,36%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	Ctnf = ΣTF x 71,36%	€ 441.863,14
		% costi variabili utenze non domestiche	71,36%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	Ctnv = ΣTV x 71,36%	€ 702.365,41



**SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2022 è la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 459.230,74	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 177.339,69
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 281.891,05

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 1.144.228,55	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 441.863,14
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 702.365,41

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	177.660,34	<b>0,86</b>	1.774,21	<b>1,00</b>	<b>0,329231</b>	<b>42,540602</b>
1 .2	Due componenti	98.095,72	<b>0,94</b>	822,45	<b>1,80</b>	<b>0,359857</b>	<b>76,573084</b>
1 .3	Tre componenti	89.732,05	<b>1,02</b>	739,16	<b>2,00</b>	<b>0,390483</b>	<b>85,081205</b>
1 .4	Quattro componenti	55.674,26	<b>1,10</b>	443,00	<b>2,20</b>	<b>0,421109</b>	<b>93,589326</b>
1 .5	Cinque componenti	17.367,79	<b>1,17</b>	139,28	<b>2,90</b>	<b>0,447907</b>	<b>123,367747</b>
1 .6	Sei o piu' componenti	10.494,73	<b>1,23</b>	68,96	<b>3,40</b>	<b>0,470877</b>	<b>144,638049</b>
1 .2	Due componenti-Agevolazione covid-19 utenze domestiche	178,00	<b>0,94</b>	1,00	<b>1,80</b>	<b>0,359857</b>	<b>76,573084</b>
1 .1	Un componente-Privo di utenze	69,00	<b>0,86</b>	1,00	<b>1,00</b>		
1 .1	Un componente-Riduzione + 6 mesi estero -30.00%	403,00	<b>0,86</b>	3,00	<b>1,00</b>	<b>0,329231</b>	<b>29,778421</b>
1 .2	Due componenti-Riduzione + 6 mesi estero -30.00%	741,00	<b>0,94</b>	4,00	<b>1,80</b>	<b>0,359857</b>	<b>53,601159</b>
1 .3	Tre componenti-Riduzione + 6 mesi estero -30.00%	50,00	<b>1,02</b>	1,00	<b>2,00</b>	<b>0,390483</b>	<b>59,556843</b>
1 .4	Quattro componenti-Riduzione + 6 mesi estero -30.00%	110,00	<b>1,10</b>	1,00	<b>2,20</b>	<b>0,421109</b>	<b>65,512528</b>
1 .6	Sei o piu' componenti-Riduzione + 6 mesi estero -30.00%	184,00	<b>1,23</b>	1,00	<b>3,40</b>	<b>0,470877</b>	<b>101,246634</b>
1 .1	Un componente-Uso compostiera domestica	6.365,00	<b>0,86</b>	35,00	<b>1,00</b>	<b>0,329231</b>	<b>36,159512</b>
1 .2	Due componenti-Uso compostiera domestica	10.077,51	<b>0,94</b>	57,84	<b>1,80</b>	<b>0,359857</b>	<b>65,087122</b>
1 .3	Tre componenti-Uso compostiera domestica	7.045,87	<b>1,02</b>	39,90	<b>2,00</b>	<b>0,390483</b>	<b>72,319024</b>
1 .4	Quattro componenti-Uso compostiera domestica	6.615,62	<b>1,10</b>	34,27	<b>2,20</b>	<b>0,421109</b>	<b>79,550927</b>
1 .5	Cinque componenti-Uso compostiera domestica	614,00	<b>1,17</b>	3,00	<b>2,90</b>	<b>0,447907</b>	<b>104,862585</b>
1 .6	Sei o piu' componenti-Uso compostiera domestica	410,00	<b>1,23</b>	3,00	<b>3,40</b>	<b>0,470877</b>	<b>122,942341</b>

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	2.379,00	0,43	3,98	1,008241	1,640457
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	123.917,00	0,52	4,80	1,219268	1,978441
2 .4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	3.306,00	0,74	6,78	1,735113	2,794547
2 .5	Stabilimenti balneari	300,00	0,45	4,11	1,055136	1,694040
2 .6	Esposizioni,autosaloni	3.091,00	0,33	3,02	0,773766	1,244769
2 .7	Alberghi con ristorazione	3.051,00	1,59	14,67	3,728149	6,046610
2 .8	Alberghi senza ristorazione	162,00	1,19	10,98	2,790250	4,525683
2 .9	Case di cura e riposo	3.520,00	1,47	13,55	3,446779	5,584974
2 .11	Uffici,agenzie	51.168,00	1,47	13,55	3,446779	5,584974
2 .12	Banche,istituti di credito e studi professionali	1.522,00	0,51	4,68	1,195821	1,928980
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	3.131,00	0,92	8,45	2,157168	3,482880
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	930,00	0,96	8,85	2,250958	3,647750
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	46,00	0,72	6,66	1,688218	2,745086
2 .17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	2.144,00	0,98	9,00	2,297853	3,709576
2 .18	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idra	19,00	0,74	6,80	1,735113	2,802791
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	399,00	0,87	8,02	2,039930	3,305645
2 .20	Attività industriali con capannoni di produzione	1.585,00	0,32	2,93	0,750319	1,207673
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1.885,00	6,55	60,24	15,358099	24,829435
2 .24	Bar, caffè, pasticceria	1.188,00	3,50	32,35	8,206617	13,333868
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	779,00	2,34	21,55	5,486710	8,882375

Piano finanziario Tari 2022

2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.135,00	1,49	13,70	3,493674	5,646800
2 .27	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante,pizza al tagli	476,00	4,23	38,90	9,918284	16,033616
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Avviamiento total	600,00	0,52	4,80	1,219268	
2 .4	Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi-Avviamiento total	216,00	0,74	6,78	1,735113	
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria-Avviamiento total	74,00	0,92	8,45	2,157168	
2 .17	Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b-Avviamiento total	2.316,00	0,98	9,00	2,297853	
2 .12	Banche,istituti di credito e studi professionali-Rif.spec.sutdi med	175,00	0,51	4,68	1,195821	1,543184
2 .8	Alberghi senza ristorazione-Uso compostiera domestica	78,00	1,19	10,98	2,790250	3,846831
2 .24	Bar,caffè`,pasticceria-Uso stagionale	60,00	3,50	32,35	8,206617	9,333707
2 .20	Attivita` industriali con capannoni di produzione-Zona di transito	3.642,00	0,32	2,93	0,750319	0,483069

## CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .1 Abitazione-Abitazione	7483	134.270,80		134.270,80	6.713,54	137.549,29	3.278,49	2,44%	6.877,46	163,92
1 .2 Uso domestico-Due componenti	8526	112.546,80		112.546,80	5.627,34	106.259,58	-6.287,22	-5,58%	5.312,98	-314,36
1 .3 Uso domestico-Tre componenti	8655	109.767,69		109.767,69	5.488,38	103.642,43	-6.125,26	-5,58%	5.182,12	-306,26
1 .4 Uso domestico-Quattro componenti	8914	72.607,37		72.607,37	3.630,37	70.529,41	-2.077,96	-2,86%	3.526,47	-103,90
1 .5 Uso domestico-Cinque componenti	8740	28.720,36		28.720,36	1.436,02	25.551,94	-3.168,42	-11,03%	1.277,60	-158,42
1 .6 Uso domestico-Sei o piu' componenti	10116	16.418,89		16.418,89	820,94	15.666,55	-752,34	-4,58%	783,33	-37,61
2 .1 Non abitativo-Altri usi escluso l'abitativo	13994					6.301,24	6.301,24	%	315,06	315,06
2 .3 Uso non domestico-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	112177	573.473,50		573.473,50	28.673,68	396.982,02	-176.491,48	-30,77%	19.849,10	-8.824,58
2 .4 Uso non domestico-Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	27092					15.349,82	15.349,82	%	767,49	767,49
2 .5 Uso non domestico-Stabilimenti balneari	30000					824,75	824,75	%	41,24	41,24
2 .6 Uso non domestico-Esposizioni,autosaloni	61820	1.486,82		1.486,82	74,34	6.239,29	4.752,47	319,63%	311,96	237,62
2 .7 Uso non domestico-Alberghi con ristorazione	43586					29.822,79	29.822,79	%	1.491,14	1.491,14
2 .8 Uso non domestico-Alberghi senza ristorazione	8000					1.702,87	1.702,87	%	85,14	85,14
2 .9 Uso non domestico-Case di cura e riposo	50286					31.791,78	31.791,78	%	1.589,59	1.589,59
2 .11 Uso non domestico-Uffici,agenzie	150494	259.302,60		259.302,60	12.965,13	462.136,73	202.834,13	78,22%	23.106,84	10.141,71
2 .12 Uso non domestico-Banche,istituti di credito e studi professionali	6788	2.500,21		2.500,21	125,01	5.235,30	2.735,09	109,39%	261,77	136,76
2 .13 Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,c artozeria	8218					17.818,62	17.818,62	%	890,93	890,93
2 .14 Uso non domestico-Edicola,farmacia,tobacco,plurilic enze	9300					5.485,81	5.485,81	%	274,29	274,29
2 .15 Uso non domestico-Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	2300					203,92	203,92	%	10,20	10,20
2 .17 Uso non domestico-Attivita' artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b	21238					18.201,73	18.201,73	%	910,09	910,09
2 .18 Uso non domestico-Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname,idra	1900					86,22	86,22	%	4,31	4,31
2 .19 Uso non domestico-Carrozzeria,autofficina,elettrauto	9975					2.132,89	2.132,89	%	106,64	106,64
2 .20 Uso non domestico-Attivita' industriali con capannoni di produzione	261350					7.595,42	7.595,42	%	379,77	379,77
2 .22 Uso non domestico-Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie ,pub	14500					75.753,49	75.753,49	%	3.787,67	3.787,67
2 .24 Uso non domestico-Bar,caffè ,pasticceria	7341					26.642,53	26.642,53	%	1.332,13	1.332,13
2 .25 Uso non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	7790	61,85		61,85	3,09	11.193,52	11.131,67	997,84%	559,68	556,59
2 .26 Uso non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	28375					10.374,44	10.374,44	%	518,72	518,72
2 .27 Uso non domestico-Ortofrutta,pescherie, fiori e piante,pizza al tagli	4327					12.353,10	12.353,10	%	617,66	617,66
Agevolazioni						28,12		%		
TOTALI		1.311.156,89		1.311.156,89	65.557,84	1.603.427,48	292.270,59	%	80.171,38	14.613,54